

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	ISTRUZIONE OPERATIVA PER SCIA STRUTTURE S.A. – I.A.P.Z.	Rev. 0 Del 30/09/2015 IOSA_IAPZ 7

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. OBIETTIVO	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI.....	2
5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ	2

REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO Membro Gruppo di Lavoro AUCIT	APPROVATO Direzione Sanitaria Aziendale
Rev.0 (Emissione)	30/09/2015	GdL	 Dott. Dd.c Lafiandra	 Dott. A.Toni

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	ISTRUZIONE OPERATIVA PER SCIA STRUTTURE S.A. – I.A.P.Z.	Rev. 0 Del 30/09/2015 IOSA_IAPZ 7

1. INTRODUZIONE

Le disposizioni del regolamento 852/04 CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" si rivolgono a tutti gli operatori della filiera alimentare (dal campo alla tavola), dettando regole di igiene generale previste per la sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle regole specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004.

2. OBIETTIVO

Fornire agli operatori del settore zootecnico e agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento CE n° 852/2004 sull'anagrafe zootecnica, la Sanità Animale e l'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, poiché la produzione primaria, l'allevamento, il trasporto animali sono attività soggette a procedura di notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del suddetto regolamento, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE852/04 e 853/04.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Operatori cui si applica la seguente Istruzione Operativa sono:

1. gli Operatori del settore alimentare;
2. gli uffici SUAP comunali;
3. i servizi del Dipartimento di Prevenzione AUSLL – S.A. – I.A.P.Z. ed Anagrafe Zootecnica

4. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI

- SCIA :Segnalazione certificata di Inizio Attività
- S.A: Sanità Animale
- I.A.P.Z: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- OSA: operatore del settore alimentare
- SUAP: Sportello Unico Per Le Attività Produttive

5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Le SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività)devono essere presentate per l'apertura di qualsiasi impresa che ha come finalità l'attività zootecnica relativa ad animali D.P.A.

Per impresa alimentare si intende" ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti art. 3 del Reg. 178/02).

Sono esentati dalla presentazione delle SCIA tutti quegli operatori che svolgono attività produttive per autoconsumo.

1. L'operatore del settore alimentare (OSA) presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'ufficio SUAP del comune in cui ha la sede l'attività produttiva.

	Regione Lazio Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	ISTRUZIONE OPERATIVA PER SCIA STRUTTURE S.A. – I.A.P.Z.	Rev. 0 Del 30/09/2015 IOSA_IAPZ 7

2. Il comune dopo aver ricevuto la SCIA e averla protocollata la invia (tramite PEC) al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
3. Dopo averla protocollata ed assegnata da parte del Direttore del Dipartimento ai Veterinari Ufficiali interessati, questi provvedono alla verifica formale e controllo della SCIA. Nel caso di riscontro di insufficienza e carenza documentale prevista, a firma del direttore del servizio viene inviata richiesta di integrazione all'ufficio SUAP del comune competente per territorio e per conoscenza all'OSA.
4. Avvenuto il controllo formale e la SCIA risulta completa della documentazione necessaria, viene effettuata da parte del personale appositamente preposto la registrazione sul SIEV. Si provvede a stampare il documento di avvenuta registrazione notificandolo all'impresa alimentare e per conoscenza al comune di competenza territoriale.
5. La SCIA, una volta registrata, viene posta sotto controllo Veterinario in regime di vigilanza, per il riscontro della sussistenza dei requisiti auto-dichiarati dall'operatore del settore alimentare e per il rispetto delle norme igienico sanitarie.
6. Il responsabile del procedimento verifica il rispetto delle regole di igiene e l'attendibilità delle dichiarazioni riportate sulla SCIA prevedendo tre ipotesi:
 - a) Parere favorevole
 - b) Parere favorevole con prescrizioni
 - c) Parere sfavorevole con adozione di provvedimenti quali:
 - Rallentamento dell'attività
 - Sospensione dell'attività
 - Ordinanza di chiusura
 - Sanzioni amministrative.

Inoltre il responsabile del procedimento deve comunicare all'interessato che dopo la sospensione l'interruzione dell'attività, per un periodo superiore ai 45 giorni, c'è l'obbligo di riprodurre nuova SCIA dopo la eliminazione delle carenze.